

SENTENZA RESPINTA LA RICHIESTA DI ANNULLARE IL REGISTRO UNICO DEGLI INTERVENTI

Liste d'attesa: i medici contro l'Asl

Nel mirino la parificazione fra attività istituzionale e libero professionale

PRIMO round all'Asl Viareggio nella vertenza tra associazioni dei medici da una parte, Aziende sanitarie e Regione dall'altra sulla "direttiva per la gestione unica delle liste degli interventi chirurgici e dei tempi massimi di attesa, in regime istituzionale sia ordinario sia libero professionale. Tutela del diritto di accesso dell'assistito". A rivolgersi al Tar contro Regione, Asl 12 e Asl 4 (Prato) chiedendo l'annullamento della deliberazione di giunta n. 638 del 20 luglio 2009, erano state varie associazioni (Anaa Assomed, Aaroi, Fesmed, Cimo-Asmd e Cisl) e un medico in proprio (il dr. Marco Scatizzi); nel processo erano intervenute volontariamente come parti anche le altre Asl toscane.

LA REGIONE aveva introdotto nuove disposizioni per regolamentare le modalità di accesso alle liste di attesa per prestazioni chirurgiche. In particolare aveva stabilito di integrare le liste di prenotazione dei pazienti in regime istituzionale con le liste di attesa per l'attività chirurgica liberamente scelta dall'assistito, istituendo un unico registro di prenotazione degli interventi chirurgici: tutto ciò, al fine di garantire un unico tempo di attesa per l'accesso alle prestazioni, indipendentemente dalla modalità scelta. Erano stati anche previsti alcuni criteri di scorrimento delle liste di attesa: ordine progressivo di inserimento; mancata risposta alla chiamata; indisponibilità del paziente e codice di priorità clinica/sanita-

LA VERTENZA

Le associazioni: «Condotta antisindacale». Per il Tar è materia di giudice del lavoro

ria. In particolare era stato previsto che il criterio dello scorrimento secondo l'ordine progressivo potesse essere derogato, per il trattamento chirurgico in regime liberoprofessionale, a condizione che per gli assistiti iscritti nelle posizioni immediatamente precedenti e successive all'assistito che ha optato per il regime liberoprofes-

sionale fosse rispettato il tempo di attesa massimo o programmato secondo la classe di priorità assegnata. Il provvedimento era stato impugnato lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. I ricorrenti sostenevano che la direttiva avrebbe dovuto essere preceduta da un confronto con le organizzazioni sindacali per stabilire i criteri generali al fine dell'inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione, di norme idonee a garantire che il suo esercizio fosse modulato in modo coerente all'andamento delle liste di attesa. Inoltre, avrebbe stravolto l'unico

criterio individuato dalla legge per definire un equilibrato rapporto tra attività istituzionale e libero-professionale (ovvero il volume di prestazioni individuali effettuabili da ogni dipendente) e si sarebbe posta in contrasto con le prerogative della contrattazione collettiva cui la stessa legge demanda il compito di definire tale equilibrio. Nel secondo motivo del ricorso, veniva poi contestata l'unica modalità di accesso alle prestazioni chirurgiche, perché in contrasto col criterio del volume del-

CRONACA VIAREGGIO

Liste d'attesa: i medici contro l'Asl

Un momento di rifletto recente del Legambiente alla Lucina

AVVISI LEGALI DEL TRIBUNALE DI LUCCA

spes

PUBBLICITÀ LEGALE CONSULTA: Via Roma, 30 - 55100 LUCCA - Tel. 0585/200001 - Fax 0585/200002

le prestazioni individuato dalla legge 502/1992 per garantire un corretto rapporto fra attività istituzionale e attività liberoprofessionale: sotto tale profilo, la direttiva contrasterebbe con la disciplina legislativa della libera professione intramuraria.

IGIUDICI hanno accolto, limitatamente al motivo primo di ricorso, l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da Regione e Asl: pronunciarsi su un'eventuale condotta antisindacale è infatti materia riservata al giudice del la-

voro. Quindi, «per questa parte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e le parti sono rimesse al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro». Quanto al secondo motivo di ricorso, per i giudici amministrativi «deve essere respinto perché infondato». Infatti, dall'esame del provvedimento «risulta che non viene affatto impedito l'esercizio della libera professione al medico dipendente del servizio sanitario pubblico».

Gf.P.



SANITA' Scontro davanti ai giudici sulla lista unica d'attesa